



Bruxelles, 8.3.2016
COM(2016) 122 final

2016/0067 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di
dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie
dell'informazione (ITA)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La "dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione", nota come accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA), è stata conclusa da 29 Stati membri dell'OMC in occasione della conferenza ministeriale di Singapore del 1996¹. L'ITA, entrato in vigore nell'Unione europea nel 1997², oggi conta 82 partecipanti, vale a dire la metà dei membri dell'OMC, e interessa il 97% del commercio nel settore.

L'ITA prevede che ciascun partecipante consolidi a zero e sopprima in base al principio della nazione più favorita i dazi doganali per tutti i prodotti delle tecnologie dell'informazione contemplati. L'accordo interessa circa 200 linee tariffarie tra cui computer e telefoni, ma anche fattori produttivi, componenti e macchinari per la produzione di beni informatici. L'esenzione dai dazi conferita dai partecipanti dell'ITA ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo e nell'espansione di enorme portata del commercio che il settore informatico ha conosciuto nei quasi 20 anni di applicazione dell'accordo. Il commercio nel settore è quadruplicato. Nell'arco di questo periodo i progressi tecnologici hanno tuttavia totalmente modificato il settore informatico, mentre i prodotti contemplati dall'ITA sono rimasti invariati.

Il punto 3 dell'allegato della suddetta dichiarazione ministeriale relativa all'ITA prevede che "i partecipanti si riuniscono periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci al fine di adattare la copertura dei prodotti specificati negli allegati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'eventuale aggiunta di prodotti negli allegati alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie, o di avvenute modifiche della nomenclatura SA, e per consultarsi sulle barriere non tariffarie agli scambi di prodotti delle tecnologie dell'informazione Tali consultazioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti nell'accordo OMC".

Nel maggio 2012 diversi paesi hanno proposto di ampliare l'ambito dei prodotti contemplati dall'ITA. Il 24 luglio 2015 è stato concordato il testo della "dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione", il cui scopo consiste nel consolidare e sopprimere i dazi doganali su un elenco supplementare di 201 prodotti informatici.

A norma del punto 5 di tale dichiarazione i partecipanti hanno successivamente concordato gli impegni in materia di soppressione progressiva dei dazi per ciascun prodotto elencato nel documento G/MA/W/117. Attualmente i membri partecipanti all'ampliamento dell'ITA sono 25 (o 53 se si contano gli Stati membri dell'UE), che rappresentano il 90% del commercio dei prodotti figuranti nell'elenco. Il commercio annuo di questi 201 prodotti è stimato in oltre 1,3 miliardi di USD e rappresenta circa il 10% dell'attuale commercio globale complessivo.

L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA (e gli elenchi recanti gli impegni dei partecipanti in materia di soppressione progressiva dei dazi) è stato adottato dai ministri dei paesi partecipanti il 16 dicembre 2015 ("dichiarazione ministeriale sull'ampliamento commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione"), nel corso della 10^a conferenza ministeriale dell'OMC a Nairobi.

Una volta accettata, la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA entrerà in vigore nell'Unione europea. L'obiettivo della presente proposta è l'approvazione, da parte dell'Unione europea, dell'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA.

¹ WT/MIN (96)/16.

² Decisione 97/359/CE del Consiglio, del 24 marzo 1997, relativa all'abolizione dei dazi doganali sui prodotti delle tecnologie dell'informazione (GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA

L'obiettivo dell'ampliamento dell'ITA è la soppressione dei dazi su prodotti informatici che non figurano nell'accordo originario. L'ampliamento dell'ITA concerne pertanto questioni che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune. La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v).

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

Prima dell'inizio dei negoziati la DG Imprese e industria ha condotto un'indagine tra le PMI in merito all'ampliamento dell'ITA. L'indagine è stata condotta attraverso una preesistente rete di PMI della DG Imprese e si proponeva di valutare la risposta delle PMI attive nella produzione e/o nella vendita di prodotti TIC all'eventuale soppressione dei dazi su una serie di prodotti in seguito all'ampliamento dell'ITA. È stato inviato un questionario corredato di un elenco semantico di prodotti.

La maggior parte delle società ha risposto che la soppressione dei dazi doganali sui prodotti TIC figuranti nell'elenco avrebbe inciso sulle loro attività e ha aggiunto che la diminuzione dei prezzi all'importazione avrebbe aumentato la loro redditività e/o avrebbe migliorato la loro competitività sul mercato dell'UE. Alcune società hanno anche risposto che la misura avrebbe migliorato la loro competitività sui mercati di esportazione, ma altre hanno sostenuto che la diminuzione dei prezzi delle importazioni di prodotti simili a quelli da esse fabbricati avrebbe aumentato la concorrenza interna.

• Ricorso al parere di esperti

Nel corso dei negoziati la Commissione ha operato in stretto contatto con le associazioni di categoria dell'UE dei settori interessati, quali Digital Europe, l'Associazione dell'industria europea dei semiconduttori (European Semiconductor Industry Association - ESIA) e con singole imprese con sede nell'UE. Tali associazioni hanno fornito alla Commissione informazioni preziose su quali prodotti informatici fossero prioritari e quali sensibili per l'industria dell'UE. Anche gli Stati membri hanno regolarmente trasmesso alla Commissione questo tipo di informazioni, fornite da associazioni di categoria nazionali e da singole imprese.

• Valutazione d'impatto

Prima dell'avvio dei negoziati una società esterna ha svolto una valutazione economica, consultabile all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147791.pdf. Gli autori hanno valutato l'impatto commerciale ed economico legato all'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati dall'ITA in base a un elenco definito di prodotti proposti dalla Commissione. La stima della variazione dei flussi commerciali dell'UE interessati (aumento delle esportazioni e delle importazioni rispettivamente di 55 miliardi di EUR e di 40 miliardi di EUR l'anno) è nettamente inferiore al risultato finale (cfr. cifre indicate nel seguito). In base a tali cifre il consulente ha tuttavia concluso che aumenteranno sia le importazioni sia le esportazioni europee e che, diminuendo il prezzo dei nuovi prodotti contemplati dall'ITA e incrementando il consumo, l'ampliamento dell'elenco dei prodotti contemplati dall'ITA gioverà alle società dell'UE e ne migliorerà le opportunità di attività imprenditoriale. Il consulente ha altresì concluso che l'ampliamento dell'ITA a un maggior

numero di prodotti gioverà ai consumatori di questi stessi prodotti, in quanto beneficeranno di prezzi inferiori e di una gamma di scelta più ampia. Quantificando tutti questi benefici il consulente ha concluso che la soppressione dei dazi sull'elenco ampliato dei prodotti genera un guadagno in termini di benessere pari a circa 45 milioni di EUR per l'economia dell'UE e che il benessere dei consumatori aumenterebbe di 520 milioni di EUR (surplus dei consumatori). Dato che le esportazioni e le importazioni interessate sono risultate significativamente superiori alle stime, si può presumere che anche gli effetti economici saranno in realtà assai più rilevanti.

Alla luce dei risultati definitivi dei negoziati la Commissione ha effettuato la propria valutazione interna, da cui sono emersi i cui tre seguenti elementi principali:

- l'accordo interessa esportazioni per 74-150 miliardi di EUR. La forbice è indiscutibilmente ampia, ma ciò è dovuto alle suddivisioni particolareggiate delle categorie tariffarie (cosiddette posizioni ex out), che non consentono di valutare con certezza quante delle linee tariffarie interessate saranno effettivamente liberalizzate;
- gli esportatori dell'UE risparmieranno 0,8-2,1 miliardi di EUR di dazi sulle esportazioni al di fuori dell'UE;
- dato che i prodotti oggetto dei negoziati sono prodotti intermedi fondamentali per molte esportazioni dell'UE ci si possono prevedere effetti importanti sulla catena del valore. Una simulazione di equilibrio generale indica che le esportazioni totali di merci potrebbero aumentare tra lo 0,7% e il 1,4% circa rispetto al loro valore di riferimento, per un importo pari a 12-24 miliardi di EUR in base alle esportazioni attuali di merci al di fuori dell'UE.

La Commissione pubblicherà inoltre le proprie conclusioni in una breve relazione al Consiglio, che sarà presentata separatamente dal memorandum.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

In totale si prevede che l'Unione europea perderà 1,5 miliardi di EUR di dazi sui prodotti informatici. Tale perdita sarà tuttavia distribuita su un totale di 7 anni. Al momento dell'entrata in vigore sarà soppressa la maggior parte dei dazi più bassi, pari al 25% del gettito dei dazi. Dopo 3 anni sarà stato gradualmente soppresso oltre il 60% dei dazi, mentre il 30% verrà
soppresso solo dopo 7 anni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 3 dell'allegato della dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, adottata a Singapore il 13 dicembre 1996 [comunemente denominata accordo sulle tecnologie dell'informazione ("ITA")], precisa che i partecipanti si riuniscono periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC al fine di rivedere i prodotti contemplati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'eventuale aggiunta di prodotti negli allegati alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie, o di avvenute modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato.
- (2) L'8 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una revisione dell'ITA comprensiva dell'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati per tener conto degli sviluppi e della convergenza tecnologici.
- (3) I negoziati per l'ampliamento dell'ITA sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.
- (4) Il 28 luglio 2015 i partecipanti ai negoziati hanno formulato una dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (la "dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA"), che registra i risultati dei negoziati.
- (5) Nel corso della 10^a conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi dal 15 al 18 dicembre 2015, i partecipanti ai negoziati hanno formulato il 16 dicembre 2015 una dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (WT/MIN 15/25) (la "dichiarazione ministeriale") che approva e apre all'accettazione la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA a norma del punto 9 della stessa. La dichiarazione ministeriale registra altresì l'assenso dei partecipanti ai negoziati ai progetti di elenco presentati da ciascuno di essi a norma del punto 5 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, figuranti nel documento dell'OMC G/MA/W/117.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (6) L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, insieme all'elenco dell'UE e agli elenchi presentati dagli altri partecipanti ai negoziati, figuranti nel documento dell'OMC G/MA/W/117.
- (7) A norma della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA l'Unione dovrebbe presentare all'OMC le necessarie modifiche al suo elenco allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'UE CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, del 28 luglio 2015 ("dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA"), approvata e aperta all'accettazione dalla dichiarazione ministeriale del 16 dicembre 2015, e gli elenchi presentati a norma del punto 5 della prima dichiarazione e figuranti nel documento dell'OMC G/MA/W/117 sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, compresi gli allegati, è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione europea allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'UE CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al punto 9 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale dichiarazione.

Articolo 4

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

**SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI
AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE
ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA)

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo: Capitolo 12 - Dazi doganali e altri diritti

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ⁴	Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.7.2016	2016
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	437,7	218,9

Situazione a seguito dell'azione					
	2017	2018	2019	2020	2021
Articolo 120	302,9	168,0	168,0	112,7	57,4

4. MISURE ANTIFRODE

Si applicano le misure generali antifrode connesse all'amministrazione doganale dell'UE.

⁴ Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

La perdita complessiva di gettito dei dazi è stimata in 1,5 miliardi di EUR, vale a dire 1,125 miliardi di EUR al netto del 25% per spese di riscossione, e sarà ripartita su un totale di 7 anni (8 riduzioni). Il dazio sulla maggior parte delle linee sarà soppresso nell'ambito della prima riduzione, il 1° luglio. La perdita per il primo anno civile (2016) dovrebbe essere divisa in due in quanto si applica solo a partire dal 1° luglio. Lo stesso vale per gli anni successivi, in quanto la data di attuazione è il 1° luglio e non il 1° gennaio. Sulle linee restanti le riduzioni lineari verranno effettuate nell'arco di 3 anni (4 riduzioni); i dazi su alcune linee sensibili verranno soppressi dopo 5 o 7 anni, attraverso 6 o 8 riduzioni equivalenti.

L'esatto calendario delle riduzioni figurerà tuttavia solo nel regolamento della Commissione che attua la decisione del Consiglio.